

Versione n. 4 del 23 settembre 2024

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO A TERZI, ESTRANEI ALLA FONDAZIONE ONFOODS, DI INCARICHI DI PRESTAZIONE D'OPERA

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo aventi ad oggetto prestazioni d'opera ed intellettuali, di tipo occasionale o temporaneo, ai sensi degli artt. 2222 e 2230 c.c., nei confronti di soggetti non organizzati in forma di impresa e di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria (d'ora in poi "Collaboratori"), estranei alla Fondazione ONFOODS (d'ora in poi, Fondazione).

Negli incarichi individuali di lavoro autonomo oggetto del presente regolamento il collaboratore svolge l'attività con mezzi propri e senza vincolo di subordinazione né di esclusiva, salvo il divieto di conflitto di interessi con la Fondazione.

Il collaboratore è libero di organizzare autonomamente lo svolgimento della propria prestazione, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, in particolare con riguardo alla scelta del luogo di lavoro e all'assenza di vincoli orari.

La Fondazione esercita soltanto un potere di verifica della rispondenza della prestazione del collaboratore ai propri obiettivi.

Il conferimento dell'incarico è consentito subordinatamente alla verifica delle condizioni ed all'osservanza delle norme riportate nel presente Regolamento.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento gli affidamenti in cui l'apparato strumentale di persone e mezzi e il carattere imprenditoriale della prestazione prevalgono sull'attività individuale dell'incaricato, nonché gli appalti di servizi disciplinati dal vigente Codice dei contratti pubblici.

Restano comunque escluse dalle disposizioni del presente Regolamento le prestazioni:

- a) conferite per la consulenza legale, il patrocinio e la difesa in giudizio dell'Ente o per le relative domiciliazioni, quelli inerenti attività notarili, nonché quelli conferiti per le dichiarazioni annuali in campo fiscale, in ragione del carattere prettamente fiduciario di scelta e di affidamento, da conferire in forma diretta e nel rispetto dei principi di trasparenza, buon andamento ed economicità;
- b) relative a servizi assoggettati alla sfera di applicazione del D.Lgs 36/2023, ivi compresi i servizi di ingegneria e di architettura;
- c) relative alle prestazioni dei componenti degli organismi di controllo interno, nonché dei componenti del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici, in ragione del carattere prettamente fiduciario di scelta e di affidamento, da conferire in forma diretta e nel rispetto dei principi di trasparenza, buon andamento ed economicità.

Art. 2 – Natura, durata e presupposti degli incarichi

Fermo restando il principio generale in forza del quale la Fondazione provvede alla attuazione dei propri compiti con la propria organizzazione e con il personale a propria disposizione, il presente Regolamento

definisce le procedure per il conferimento di incarichi esterni di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 2222 e 2230 c.c.

Gli incarichi di prestazione d'opera oggetto del presente regolamento devono essere caratterizzati da particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, e possono essere conferiti, per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale della Fondazione, qualora all'interno della Fondazione stessa risulti accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili ovvero non siano disponibili risorse professionali in grado di farvi fronte, ferme restando le eccezioni e le prerogative di cui al presente Regolamento.

L'oggetto della prestazione deve corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con gli scopi e le esigenze di funzionalità della Fondazione.

L'incarico stipulato ai sensi del presente Regolamento determina preventivamente la durata, l'oggetto ed il compenso previsto per la collaborazione, sulla base delle specifiche esigenze della Fondazione.

Non è ammesso il rinnovo degli incarichi di prestazione d'opera stipulati in base al presente Regolamento.

L'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferme restando le pattuizioni stabilite in sede di affidamento dell'incarico.

Art. 3 - Soggetti destinatari

Gli incarichi oggetto del presente regolamento sono conferiti a soggetti esperti di comprovata specializzazione anche universitaria, ad eccezione della stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Art. 4 - Selezione

La Fondazione individua i destinatari degli incarichi di cui al presente Regolamento mediante selezione pubblica avviata, su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione, con richiesta approvata dal Consiglio di Amministrazione in cui si:

- a) individuano le motivazioni che giustificano la necessità del ricorso all'affidamento a soggetto esterno alla Fondazione e della tipologia di attività;
- b) definiscono i requisiti di professionalità che il collaboratore deve possedere;
- c) richiede l'avvio di una selezione comparativa che dovrà indicare espressamente: l'oggetto e la durata della prestazione richiesta; il tipo di rapporto; il corrispettivo proposto e la relativa copertura finanziaria; i titoli, i requisiti professionali e le esperienze richiesti; le modalità ed i termini per la presentazione delle candidature, nonché i criteri e le modalità della selezione.

L'avviso di selezione per l'attribuzione dell'incarico è pubblicato, per almeno 15 giorni consecutivi, sul sito della Fondazione e di eventuali altri enti pubblici partner della Fondazione che riterranno di volerlo pubblicare, fatta salva la facoltà, in relazione alla particolare natura della professionalità richiesta, di ricorrere ad ulteriori canali di diffusione.

L'eventuale graduatoria delle candidature può essere utilizzata, entro un anno dalla pubblicazione, per assegnare ulteriori incarichi che richiedano una analoga professionalità.

Art. 5 – Commissione

La valutazione delle candidature è effettuata da un'apposita commissione che si occuperà della valutazione comparativa dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze maturate richieste dall'avviso pubblico.

La commissione potrà eventualmente stabilire lo svolgimento di colloqui con i candidati.

La commissione è composta da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente, ed uno con funzioni di segretario verbalizzante. I membri della commissione esaminatrice, eventualmente anche esterni alla Fondazione, saranno scelti fra persone esperte nelle materie di cui al profilo professionale in oggetto e almeno un terzo deve essere del genere meno rappresentato.

Non possono far parte della commissione, neppure con compiti di segreteria, coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro II del Codice penale.

A tal fine, nelle premesse del provvedimento di nomina della commissione si darà atto dell'acquisizione preventiva della dichiarazione sostitutiva di certificazione, da rendere ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, della insussistenza delle condizioni ostative di cui sopra.

Art. 6 - Adempimenti contrattuali

La Fondazione ed il collaboratore curano, per i rispettivi ambiti d'obbligo, gli adempimenti contrattuali, previdenziali assicurativi e professionali inerenti la formalizzazione del rapporto ed il suo svolgimento.

La sottoscrizione del contratto è effettuata dal rappresentante legale della Fondazione.

Il contratto dovrà essere stipulato in forma scritta, mediante scrittura privata o scambio di corrispondenza, e dovrà contenere le seguenti specificazioni:

- a. l'oggetto della prestazione;
- b. la durata ed il termine finale per l'esecuzione della prestazione;
- c. l'ammontare del compenso pattuito e la dichiarazione di congruità dello stesso;
- d. gli oneri e i compensi complessivi a carico della Fondazione;
- e. i fondi su cui grava la spesa con l'indicazione del Programma di Ricerca e Innovazione e del relativo decreto di concessione del finanziamento.

Art. 7 - Misura del compenso

Il compenso per la collaborazione deve essere quantificato in relazione alla capacità professionale del soggetto incaricato e al valore dell'opera.

Art. 8 - Verifica dell'esecuzione e pagamento del compenso

Il Responsabile della Procedura verifica periodicamente l'effettivo svolgimento dell'incarico di collaborazione, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo. Accerta, altresì, il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.

Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto previsto dal contratto ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Responsabile della Procedura può, a propria discrezione, richiedere al collaboratore di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a 90 (novanta) giorni, ovvero interrompere il rapporto, salvi tutti gli ulteriori diritti della Fondazione.

Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Responsabile della Procedura può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a 90 (novanta) giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione e non assume in ogni caso carattere periodico.

Il Responsabile della Procedura attesta la conformità a quanto stabilito nel contratto delle attività e dei servizi prestati ai fini della registrazione in contabilità e del pagamento del relativo compenso.

Il pagamento è disposto, nel rispetto delle norme fiscali vigenti, previa presentazione di regolare documento fiscale da parte dell'interessato. Al documento fiscale emesso dall'interessato, deve essere allegata copia del contratto, nonché una relazione sulla prestazione svolta.

Art. 9 - Inosservanza delle prescrizioni normative

Nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente Regolamento nonché di assunzione di comportamenti difformi da parte del Responsabile della Procedura che modifichino la struttura del rapporto, si applicheranno le specifiche norme in materia di responsabilità previste dalla normativa vigente.

Art. 10 - Norma finale

Il conferimento di incarichi di prestazione d'opera di cui al presente Regolamento, non dà luogo a rapporti di lavoro subordinato, nel rispetto della normativa vigente. Gli incarichi di cui al presente Regolamento possono dare luogo esclusivamente a rapporti di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 2222 e 2230 del Codice Civile.

La titolarità dei contratti disciplinati dal presente Regolamento non comporta in alcun modo l'inserimento stabile dei collaboratori all'interno dell'organizzazione della Fondazione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Prof. Daniele Del Rio

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa